

Codice A1902A

D.D. 26 giugno 2020, n. 164

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore. RE LUCA



ATTO DD 164/A1902A/2020

DEL 26/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1902A - Artigianato**

OGGETTO: L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di acconciatore.
RE LUCA

Vista la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 2, che stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Determinazione dirigenziale n. 493 del 29 luglio 2015 del Settore Artigianato avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la domanda di RE LUCA (c.f. *omissis*) recante Protocollo n. 5629/A1902A del 25/5/2020 ricevuta in data 25/5/2020 dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale, volta a ottenere

l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 174/2005;

omissis

considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 95 dello Statuto regionale;
- L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L. n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- PTPC 2020-2022 approvato con DGR n. 37 - 1051 del 21/02/2020

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

omissis

Avverso la determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Clara Merlo